Spett.le
Fondo Pensione
EUROFER
Piazza della Croce Rossa, 1
00161 – ROMA

Roma, 27 marzo 2007

**Oggetto: richiesta di adesione del personale di SERFER – Servizi Ferroviari s.r.l. al Fondo Pensione EUROFER.**

Si rende noto che in data 27 marzo 2007 Serfer s.r.l., azienda appartenente al Gruppo Ferrovie dello Stato e le organizzazioni sindacali firmatarie del "CCNL del Settore Attività Ferroviarie 16 aprile 2003" -cui Serfer ha aderito con Accordo aziendale di confluenza del 15 marzo 2005- hanno siglato l'accordo per l'adesione del personale dipendente di Serfer s.r.l. a codesto Fondo pensione complementare.

Tutto ciò premesso, al fine di esperire i necessari adempimenti, si trasmette copia dell'accordo in questione e dell'Accordo aziendale di confluenza del 15 marzo 2005 e si rimane a disposizione per quant'altro possa occorrere.

Per Serfer – Servizi Ferroviari S.r.l.
Responsabile Gestione Risorse Umane
Dott. Stefano Auteri

Per le OO.SS.

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

U.G.L. A.F.

FAST Ferrovie

Or.S.A. Ferrovie

**Verbale di Accordo**

Addì 27 marzo 2007, in Roma tra SERFER- Servizi Ferroviari s.r.l., società rientrante nel Gruppo Ferrovie dello Stato e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, U.G.L. A.F., FAST Ferrovie, Or.S.A. Ferrovie

**visto**

il decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive modifiche ed integrazioni;
la legge 8 agosto 1995, n 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n 252 come successivamente modificato e integrato dalla legge 29 dicembre 2006 n. 296;

**PREMESSO**

- che in relazione alle recenti disposizioni legislative in materia di previdenza complementare introdotte dal D.Lgs 252/05 e dalla Legge 296/06, aventi tra l'altro ad oggetto anche la devoluzione tramite silenzio assenso del TFR alla previdenza complementare, le parti condividono l'esigenza di individuare per il personale di Serfer-Servizi Ferroviari s.r.l. una forma di previdenza complementare che consenta agli stessi di integrare adeguatamente i trattamenti offerti dalla previdenza obbligatoria;
- che altresì condividono l'esigenza di individuare nel quadro dell'autonomia collettiva gli strumenti per la costruzione della previdenza complementare da parte dei singoli lavoratori dipendenti, in grado di garantire una diretta partecipazione e rappresentanza dei lavoratori e delle imprese associate alle scelte di investimento ed alla gestione della forma di previdenza complementare che andranno ad individuare;
- che per i lavoratori dipendenti di Serfer-Servizi Ferroviari s.r.l. trova applicazione il CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003 così come modificato e integrato dall'Accordo di Confluenza al CCNL Attività Ferroviarie – Contratto Aziendale Serfer-Servizi Ferroviari s.r.l. del 15 marzo 2005, sottoscritto da Serfer-Servizi Ferroviari s.r.l. e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, U.G.L. A.F., Fast Ferrovie, Or.s.a. Ferrovie;
- che nell'ambito del Gruppo FS è stato costituito ed è attivo il "Fondo pensione nazionale a capitalizzazione per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato – EUROFER";

**tutto ciò premesso si conviene:**

1. di individuare nel fondo a capitalizzazione EUROFER la forma di previdenza complementare più idonea ad accogliere le adesioni del personale di Serfer-Servizi Ferroviari s.r.l., e di attivarsi nei confronti del Fondo Eurofer al fine esperire i necessari adempimenti atti a garantire l'adesione allo stesso;
2. l'adesione al Fondo da parte dei dipendenti di Serfer-Servizi Ferroviari s.r.l. è libera e volontaria; lo stesso viene identificato quale forma pensionistica complementare cui destinare il TFR maturando nel caso di conferimento tacito dello stesso, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 252/05 e successive modifiche ed integrazioni;
3. possono aderire al fondo i dipendenti di Serfer-Servizi Ferroviari s.r.l. assunti con contratto a tempo indeterminato, o con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a tre mesi, con almeno tre mesi di anzianità
4. l'adesione volontaria ed esplicita al Fondo Eurofer comporterà, secondo le modalità di conferimento regolamentate dal Fondo stesso, una contribuzione paritetica da calcolarsi sui seguenti elementi della retribuzione: minimi contrattuali di cui al punto 4 dell'art.63 del CCNL Attività Ferroviarie citato in premessa; aumenti di anzianità, di cui all'art. 64 del CCNL citato; indennità di funzione, di cui all'art. 66 del CCNL citato; salario professionale, di cui all'art. 67 del CCNL citato, da calcolarsi su dodici mensilità ordinarie (escludendosi pertanto l'incidenza di tale contribuzione bilaterale sulla

"Tredicesima", nonché su ulteriori elementi retributivi contrattualmente previsti, gratifiche una tantum o ulteriori compensi aggiuntivi anche se ricorrenti), pari a:
1% a carico dell'azienda;
1% a carico del lavoratore;

5. l'adesione al Fondo comporta l'integrale conferimento del trattamento di fine rapporto (TFR) maturando ex art 2120 cod civ per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993; per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993 è prevista la possibilità di richiedere il conferimento di una quota pari al 33% del TFR maturando, ove non lo intendano conferire integralmente;
6. eventuali modifiche relative all'entità della contribuzione dovuta al Fondo, come prevista ai precedenti punti 4 e 5, compatibilmente con le previsioni legislative in materia, sono di esclusiva pertinenza delle parti stipulanti il presente accordo;
7. il dipendente associato al Fondo potrà incrementare la quota di contribuzione a suo carico dovuta al fondo, di cui al precedente punto 4, mediante versamento di contribuzione aggiuntiva secondo le modalità stabilite dalla regolamentazione del Fondo Eurofer; tale eventuale contribuzione aggiuntiva non comporta alcun onere o obbligo di contribuzione aggiuntiva a carico dell'azienda;
8. secondo le previsioni regolamentari del Fondo Eurofer è prevista la facoltà del lavoratore di contribuire volontariamente al Fondo, esclusivamente per la quota a proprio carico, anche in caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione: in tali casi resta sospeso l'obbligo di contribuzione bilaterale al Fondo da parte dell'azienda nonché del conferimento TFR; il conferimento della contribuzione volontaria avviene secondo i termini e le modalità previste dalla regolamentazione del Fondo Eurofer;
9. la quota d'adesione, bilaterale e una tantum, dovuta al fondo Eurofer, nonchè le ulteriori spese relative alla fase di accumulo ed alla fase di erogazione delle rendite sono definite dall'organo di amministrazione del Fondo Eurofer: per i lavoratori associati i relativi importi sono resi noti all'atto dell'associazione tramite la Nota informativa del Fondo Eurofer; il contributo alla gestione del Fondo a carico delle imprese associate è determinato secondo i termini e le modalità previste dalle Fonti Istitutive del Fondo nonché dallo Statuto del Fondo Eurofer;
10. per quanto non previsto dal presente accordo, le parti rinviano espressamente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia nonché dalla regolamentazione del Fondo Eurofer, cui le parti con la sottoscrizione del presente intendono aderire.

Per SERFER-Servizi Ferroviari s.r.l.

per FILT-CGIL 27/3/2007

per FIT-CISL

per UILTRASPORTI

per U.G.L. A.F.

per FAST Ferrovie

per Or.S.A. Ferrovie